

ORIGINALE



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

### N° 82 DATA 31/12/2019

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMI 1 E 2 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladicianove il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 09:54 in Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, nella persona del Presidente Sig. BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA  
Al momento della trattazione del presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri Sigg.:

|   |                            |   |    |                             |   |
|---|----------------------------|---|----|-----------------------------|---|
| 1 | NARDINI IRENE              | S | 9  | VANNUCCI GIACOMO            | S |
| 2 | BALDERI MICHELE            | N | 10 | BRIGANTI NICOLA             | N |
| 3 | CAPOGRUPPO ANTONIO TOGNINI | S | 11 | CAPOGRUPPO ETTORE NERI      | S |
| 4 | BIGI PAOLO                 | S | 12 | CONTI NICOLA                | S |
| 5 | DA PRATO SANDRA            | S | 13 | MORI LUCA                   | S |
| 6 | CAPOGRUPPO MATTEO MARCUCCI | S | 14 | VITI ITALO                  | N |
| 7 | BATTAGLINI GIULIO          | N | 15 | MAZZONI DANIELE             | N |
| 8 | MARCHETTI GABRIELE         | S | 16 | GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO | S |

Risultano **presenti** n. 12 componenti l'Assemblea.

**Partecipa** il sottoscritto Dr. PAOLINI ALESSANDRO, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA, nella sua veste di Presidente assume la **presidenza** e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a **scrutatori** dei consiglieri sigg.:

Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che in base all'art. 20 del d.lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli enti locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti ad effettuare "*con proprio provvedimento*" un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma "*un piano di riassetto*" ai fini della razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (cfr. art. 20, comma 1 del d.lgs. 175/2016);

**Premesso, inoltre**, che dopo l'approvazione, il provvedimento e il Piano di razionalizzazione dovranno essere trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e dovranno essere resi disponibili:

- alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*" prevista dall'articolo 15 del d.lgs. 175/2016 e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il portale *online* disponibile sul sito *www.dt.mef.gov.it*;
- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

**Dato atto** che i risultati circa l'attuazione della revisione straordinaria sono stati regolarmente trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Considerato** l'art. 4, comma 1 del predetto Testo unico secondo cui i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (cfr. articolo 4, comma 2 lett. a);
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (cfr. articolo 4, comma 2 lett. b);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato (cfr. articolo 4, comma 2 lett. c);
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (cfr. articolo 4, comma 2 lett. d);
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (cfr. articolo 4, comma 2 lett. e);

**Considerato**, inoltre, che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "*acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" (cfr. art. 4, comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (cfr. art. 4, comma 6);

- che siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 4, comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (cfr. art. 4, comma 8);
- che, infine, sia salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica per tali partecipazioni trova applicazione l'art. 20, comma 2, lett. e) (cfr. art. 4, comma 9-bis).

**Tenuto conto** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del d.lgs. 175/2016 - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, del d.lgs. 175/2016;
- società prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. art. 20, comma 2 lett. b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (cfr. art. 20, comma 2 lett. c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (cfr. artt. 20, comma 2, lett. d e art. 26, comma 12-quinquies);
- società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (cfr. art. 20, comma 2 lett. e). A tal fine, solo ai fini della prima applicazione per le società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Tusp (cfr. art. 26, comma 12-quater);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (cfr. art. 20, comma 2 lett. f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (cfr. art. 20, comma 2 lett. g).

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 del testo unico, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (cfr. art. 16, comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (cfr. comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio imposto dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

**Dato atto** dell'art. 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale "*alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

**Considerate** le schede di dettaglio, elaborate anche sulla base delle Linee Guida fornite dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Mef, d'intesa con la Corte dei Conti.

**Visto** l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, come risultante nell'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che il bilancio consolidato di Reti Ambiente S.p.a. al 31/12/2018 non è stato ancora approvato e dato atto, pertanto, che i dati contabili relativi alla società contenuti nella Relazione tecnica allegata al presente atto non sono aggiornati all'esercizio finanziario 2018 ma all'esercizio 2017;

**Visti** i seguenti provvedimenti:

- deliberazione Consiglio comunale n. 76 del 29 dicembre 2008 ad oggetto "*Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pietrasanta ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) – autorizzazione al mantenimento o alla cessione delle partecipazioni societarie*";
- deliberazione consiliare n. 31 del 19 aprile 2011 con cui l'amministrazione, a parziale modifica della delibera di ricognizione n. 76/2008, ha ritenuto che la partecipazione in Toscana Energia s.p.a. fosse in realtà rispondente all'obiettivo strategico dell'ente e ne ha, pertanto, autorizzato il mantenimento;
- deliberazione consiliare n. 8 del 30 marzo 2015 di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo 2016 di approvazione della relazione sui risultati conseguiti in esito al suddetto Piano operativo razionalizzazione;
- deliberazione n. 53 del 30 settembre 2017 con la quale il Consiglio comunale ha: (i) approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 175/2016 autorizzando il mantenimento di Pietrasanta Sviluppo s.p.a., Gaia s.p.a., Erp Lucca s.r.l., CTT Nord s.p.a., Retiambiente s.p.a. e CET srl.; e (ii) confermato la non sussistenza delle condizioni al mantenimento della partecipazione in Fidi toscana s.p.a., Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e Toscana Energia s.p.a.; nonché (iii) confermato di voler proseguire il percorso di liquidazione di Versilia Acque s.p.a.;
- deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 14 novembre 2018 con la quale la Giunta comunale ha confermato il percorso di dismissione delle quote azionarie possedute in Fidi Toscana s.p.a. e Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e deliberato di rinnovare la richiesta di liquidazione in denaro - in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile - delle quote che il Comune di Pietrasanta possiede nella società, ai sensi del disposto contenuto nell'art. 24, comma 5 del d.lgs. 175/2016 e di proseguire il percorso di vendita delle azioni di Toscana Energia s.p.a.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2018 di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute;

**Richiamate le seguenti deliberazioni:**

- deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 24 dicembre 2015 di adesione all'aumento di capitale di RetiAmbiente s.p.a., (società scelta dall'Autorità servizio rifiuti Toscana Costa quale futura affidataria del servizio di gestione unica d'Ambito del servizio integrato dei rifiuti urbani) e di conferimento, a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale di RetiAmbiente s.p.a., della partecipazione detenuta nella società Ersu s.p.a.;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 57 dell'11 novembre 2015, con la quale è stato approvato l'indirizzo di dismissione della società Versilia Acque s.p.a.;
- deliberazioni di Giunta comunale n. 225 e 226 del 27 ottobre 2015 e le determinazioni dirigenziali nn. 3598/2015 e 3866/2015 di dismissione delle quote possedute in Fidi

Toscana s.p.a. e Internazionali Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e richiesta di liquidazioni alle società;

- deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 27 ottobre 2015 e determinazione dirigenziale n. 3671/2015 di cessione delle quote possedute in Toscana Energia s.p.a.;

**Dato atto** che non risulta possibile determinare con esattezza tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione contemplate nel piano, atteso che la concreta attuazione delle stesse è legata anche a elementi eventuali che sono suscettibili di influire sulla tempistica dettata dall'Amministrazione;

**Considerate**, inoltre:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2017 di approvazione del bilancio consolidato esercizio 2016 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2018 di approvazione del bilancio consolidato esercizio 2017 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 55/2019 di approvazione del bilancio consolidato esercizio 2018 e relativi allegati;

**Ritenuto** di procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pietrasanta ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.lgs 175/2016, come riportato nell'allegata Relazione tecnica (Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

**Visto** il d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 175/2016;

**Richiamate** le delibere che hanno approvato gli strumenti di programmazione dell'Ente:

- del Consiglio comunale n. 53 del 28 dicembre 2018 ad oggetto "*Nota di aggiornamento al Documento Unico Programmazione 2019-2021 - Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. Esame - Approvazione*";
- della Giunta Comunale n. 7 in data 11 gennaio 2019, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021;
- della Giunta Comunale n. 338 del 5 dicembre 2019 ad oggetto "*Nota di aggiornamento al documento unico programmazione 2020-2022 - bilancio di previsione 2020 - 2022 e relativi allegati. Esame - approvazione proposta per il consiglio comunale*";

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, allegati al presente provvedimento;

**Visto** il parere favorevole reso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visti** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli nove (Giovannetti, Nardini, Marchetti – gruppo Forza Italia, Vannucci, Marcucci, Brizzolari – gruppo Pietrasanta Prima di Tutto, Bigi, Da Prato, Tognini – gruppo Lega Toscana9; astenuti tre (Mori – gruppo Misto, Neri e Conti – gruppo PD), resi per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti,

## DELIBERA

**1. di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del provvedimento;

**2. di approvare** l'analisi dell'assetto complessivo delle società di tutte le società possedute dal Comune alla data del 31/12/2018;

**3. di approvare**, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, la Relazione Tecnica, come da allegato 1, parte integrante e sostanziali al presente provvedimento;

**4. di autorizzare** il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società le quali rispondono ai requisiti imposti dal d.lgs. 175/2016:

| DENOMINAZIONE               |
|-----------------------------|
| Pietrasanta Sviluppo s.p.a. |
| Gaia s.p.a.                 |
| ERP Lucca s.r.l.            |
| CTT Nord s.r.l.             |
| Retiambiente s.p.a.         |
| C.E.T. Scrl                 |

**5. di confermare** che non sussistono le condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione del Comune in Fidi Toscana s.p.a., Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e Toscana Energia s.p.a. e di proseguire il percorso di liquidazione della società Versilia Acque s.p.a.;

**6. di dare mandato** al Sindaco, o suo delegato, in qualità di legale rappresentante del Comune di Pietrasanta, di comunicare la posizione del Comune adottata con il presente atto nelle assemblee delle società e di richiedere in tale sede agli organi amministrativi delle società gli adempimenti conseguenti;

**7. di autorizzare** gli organi di governo e di gestione rispettivamente competenti al compimento di ogni atto esecutivo, susseguente o comunque connesso con l'attuazione di quanto deliberato con il presente atto, senza ulteriori formalità;

**8. di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 17 del d.l. 90/2014, alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*" prevista dall'articolo 15 del d.lgs. 175/2016 e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il portale *online* disponibile sul sito *www.dt.mef.gov.it*;

**9. di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti;

**10. di pubblicare** nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013;

#### DELIBERA INOLTRE

Con voti favorevoli nove (Giovannetti, Nardini, Marchetti – gruppo Forza Italia, Vannucci, Marcucci, Brizzolari – gruppo Pietrasanta Prima di Tutto, Bigi, Da Prato, Tognini – gruppo Lega Toscana9; astenuti tre (Mori – gruppo Misto, Neri e Conti – gruppo PD), resi per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, stante il termine di adozione fissato dalla normativa in materia al 31.12.2019.

Atto approvato dai presenti

IL Presidente  
BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA

.....

IL Segretario Generale  
Dr. PAOLINI ALESSANDRO

.....